



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

**Oggetto: Indizione delle elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane della Sardegna - anno 2025.**

**LA PRESIDENTE**

- VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto speciale per la Sardegna” e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, “Indizione delle elezioni comunali e provinciali”;
- VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
- VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- VISTA la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”, e, in particolare, l'art. 2, che articola l'assetto territoriale complessivo della Regione nelle città metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano;
- CONSIDERATO che la disciplina per lo svolgimento delle elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane è prevista dalle seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, in particolare degli articoli 21, 26, 27 e 28;
  - b) commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39, commi 61, 62 e 64, nonché commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014;
  - c) linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell'Interno adottate in materia, per quanto compatibili;
- ATTESO che sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia;
- ATTESO che il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia;
- VISTO che i consigli metropolitani delle città metropolitane di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, sono composti dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

VISTO che il consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;

CONSIDERATO che il numero degli abitanti di ciascuna provincia, definito secondo il disposto dell'art. 28, comma 1-bis, della legge regionale n. 2 del 2016, è il seguente:

Ente	Abitanti n.
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna	158.923
Provincia dell'Ogliastra	54.178
Provincia del Sulcis Iglesiente	120.061
Provincia del Medio Campidano	90.694
Provincia di Nuoro	144.832
Provincia di Oristano	149.091

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni che precedono, l'assegnazione dei seggi per le elezioni dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali è la seguente:

Ente	Seggi n.
Città metropolitana di Cagliari	14
Città metropolitana di Sassari	14
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna	10
Provincia dell'Ogliastra	10
Provincia del Sulcis Iglesiente	10
Provincia del Medio Campidano	10
Provincia di Nuoro	10
Provincia di Oristano	10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

- ATTESO che la ripartizione in fasce demografiche dei comuni delle province e delle città metropolitane è quella prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016 e i colori delle schede di votazione sono individuati come segue:
- fascia a) - comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - colore azzurro;
  - fascia b) - comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - colore arancione;
  - fascia c) - comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - colore grigio;
  - fascia d) - comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - colore rosso;
  - fascia e) - comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti - colore verde;
  - fascia f) - comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti - colore viola;
  - fascia g) - comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti - colore giallo;
  - fascia h) - comuni con popolazione superiore a 100.000 - colore marrone;
- VISTO che, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016, per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province e alle città metropolitane, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n. 56 del 2014;
- ATTESO che il numero degli abitanti di ciascun comune, definito secondo il disposto dell'art. 28, comma 1 bis, della legge regionale n. 2 del 2016 è riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- VISTO l'art. 3 della legge regionale 29 aprile 2025, n.10, "Disposizioni per la riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/34 del 9 luglio 2025, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale è stato aggiornato lo schema di riforma dell'assetto territoriale della Regione, pubblicata nel BURAS n. 39 del 17 luglio 2025,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

## DECRETA

- ART. 1 Di indire per il giorno di lunedì 29 settembre 2025 le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale della:
- a) Provincia di Nuoro;
  - b) Provincia di Oristano;
  - c) Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna;
  - d) Provincia dell'Ogliastra;
  - e) Provincia del Sulcis Iglesiente;
  - f) Provincia del Medio Campidano.
- ART. 2 Di indire per il giorno di lunedì 29 settembre 2025 le elezioni del consiglio della Città metropolitana di Cagliari e del consiglio della Città metropolitana di Sassari.
- ART. 3 Gli amministratori straordinari delle province di cui all'art. 1, il sindaco metropolitano della Città metropolitana di Cagliari e il commissario straordinario della Città metropolitana di Sassari di cui all'art. 2, svolgono tutti gli adempimenti conseguenti del procedimento elettorale di competenza.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet istituzionale.

**La Presidente**  
Alessandra Todde

